

REGIONE PIEMONTE - REGOLAMENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 MAGGIO 2024, N. 5/R

Regolamento regionale recante: “Criteri per l’attuazione della legge regionale 18 febbraio 2010 n. 11 (Norme in materia di pet therapy-terapia assistita con animali e attività assistita con animali)”

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visto la legge regionale 18 febbraio 2010, n. 11;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 12-8533 del 6 maggio 2024;

E M A N A

il seguente regolamento

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: “CRITERI PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2010 N. 11 (NORME IN MATERIA DI PET THERAPY-TERAPIA ASSISTITA CON ANIMALI E ATTIVITÀ ASSISTITA CON ANIMALI)”

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento in attuazione della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 11 (Norme in materia di pet therapy - terapia assistita con animali e attività assistita con animali) provvede a

definire gli standard operativi per la corretta e uniforme applicazione degli Interventi assistiti con gli animali (IAA) sul territorio regionale in accordo con le Linee guida nazionali IAA (Accordo in conformità con le Linee Guida Nazionali ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Linee guida nazionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA)) nonché i requisiti delle strutture in cui possono essere svolti interventi di terapie e attività assistite con animali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e ai sensi di quanto previsto all’articolo 9 della l.r. 11/2010 il presente regolamento, nell’individuare i compiti e le responsabilità degli operatori coinvolti nei progetti di IAA, disciplina:

- a) le modalità operative della Commissione per la terapia e l'attività assistite con animali nell'espletamento delle proprie funzioni;
- b) le modalità operative per lo svolgimento di terapie e attività assistite con animali;
- c) i criteri e le modalità di formazione ed educazione dell'animale coinvolto;
- d) i criteri e le modalità di nomina dei componenti la Commissione.

Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) Interventi assistiti con gli animali (IAA): interventi a valenza terapeutica, riabilitativa, educativa o ludico-ricreativa che prevedono il coinvolgimento di animali domestici, rivolti prevalentemente a persone con disturbi della sfera fisica, neuromotoria, mentale e psichica, dipendenti da qualunque causa, ma possono essere indirizzati anche a individui sani;
- b) Terapia assistita con gli animali (TAA): interventi terapeutici a supporto delle terapie tradizionali, che richiede una specifica prescrizione medica. L’intervento è personalizzato sul paziente secondo le indicazioni fornite dal medico e/o psicoterapeuta con precisi obiettivi e indicatori di esito. L’intervento è finalizzato alla cura di disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale, rivolto a soggetti affetti da patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, di qualunque origine e praticato mediante il coinvolgimento di animali in possesso di adeguate caratteristiche e appositamente educati;
- c) Attività assistita con gli animali (AAA): interventi di tipo ludico-ricreativo rivolto a chiunque, singolo individuo e/o a un gruppo di individui, con lo scopo di migliorare la qualità della vita, mediante il coinvolgimento di animali in possesso di adeguate caratteristiche e appositamente educati;
- d) Educazione assistita con gli animali (EAA): interventi di tipo educativo con il fine di promuovere, attivare e sostenere le risorse e potenzialità di crescita e progettualità individuale, di relazione e di inserimento sociale delle persone in difficoltà. L’intervento può essere individuale o di gruppo;
- e) Equipe multidisciplinare: è un gruppo di esperti in grado di gestire la complessità della relazione uomo-animale. Si compone di diverse figure professionali, sanitarie e non, e operatori che concorrono alla progettazione e alla realizzazione dell’intervento, ognuno per le proprie competenze, lavorando in stretta collaborazione. Tutti i componenti dell’equipe devono avere una specifica formazione e l’attestazione di idoneità relativa agli IAA, come da Linee guida nazionali, recepite con deliberazione della Giunta regionale n. 24-3177 del 18 aprile 2016.

Art. 3. (Criteri e modalità di nomina dei componenti della Commissione per gli interventi assistiti con gli animali (IAA))

1. Ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 11/2010 è costituita, presso l'Assessorato regionale competente in materia di tutela della salute, la Commissione per gli interventi assistiti con gli animali e per la terapia e l'attività assistite con gli animali, di seguito Commissione.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:
 - a) un rappresentante dell'assessorato competente in materia di tutela della salute e sanità pubblica con funzioni di coordinamento;
 - b) un rappresentante dell'assessorato competente in materia di politiche sociali;
 - c) un medico di direzione sanitaria di presidio ospedaliero;
 - d) un medico responsabile di distretto;
 - e) uno psicologo o psicoterapeuta;
 - f) un medico veterinario ASL con competenza nell'ambito degli IAA;
 - g) un rappresentante degli enti con comprovata esperienza negli IAA presso strutture sanitarie e socio assistenziali.
3. I membri di cui al comma 2, lettere a) e b), sono nominati su indicazione della struttura regionale competente.
4. I membri di cui al comma 2, lettere c), d), e), f) e g) sono designati dalla Giunta regionale sulla base della presentazione di un curriculum vitae attestante la qualificata, pluriennale e documentata esperienza scientifica e professionale.
5. La Commissione si avvale in via occasionale o permanente, a titolo gratuito, di figure professionali sanitarie e non, quali a titolo esemplificativo: medico psichiatra, neuropsichiatra infantile, fisiatra, psicologo, educatore professionale, terapeuta della riabilitazione, addestratore specializzato in interventi assistiti con animali, con esperienza in terapie e attività assistite con animali che ritenga opportuno consultare e di cui può richiedere la presenza per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 8, comma 1 della l.r. 11/2010.

Art. 4.

(Modalità operative della Commissione per gli IAA)

1. La Commissione si riunisce non meno di tre volte l'anno ovvero ogni qualvolta riceva almeno 5 progetti da esaminare.
2. La Commissione redige un processo verbale di ogni seduta che viene depositato e conservato agli atti presso gli uffici della struttura regionale competente.
3. La Commissione valuta i requisiti professionali dei soggetti coinvolti nei progetti ed esamina i programmi ricevuti, attraverso apposite schede valutative predisposte con apposito provvedimento dalla struttura regionale competente avvalendosi dei referenti IAA, delle aziende sanitarie locali (ASL) e delle aziende sanitarie ospedaliere (ASO) competenti per territorio.
4. La Commissione stabilisce, per ogni progetto presentato, la tempistica per fornire una rendicontazione intermedia e finale volta alla verifica della validità e del regolare svolgimento dei progetti di IAA, nonché il rispetto dei requisiti per tutelare il benessere degli animali coinvolti.
5. La rendicontazione contiene indicazioni circa le attività svolte, il numero di sedute, modalità di svolgimento delle sedute, lo stato di avanzamento o l'esito del progetto ed ogni altro aspetto ritenuto utile dalla Commissione.
6. La Commissione predispone annualmente una relazione sulla propria attività e la trasmette alla Commissione consiliare competente.
7. La partecipazione ai lavori della Commissione è a titolo gratuito.

Art. 5.

(Equipe multidisciplinare di lavoro)

1. Nei progetti di IAA è obbligatoria la presenza di un'equipe multidisciplinare di lavoro composta da diverse figure professionali ed operatori in conformità alle Linee guida nazionali vigenti in materia di IAA, di cui alla dgr n. 24-3177 del 18 aprile 2016.
2. Tutti gli operatori di IAA. devono registrarsi presso l'elenco regionale operatori IAA, istituito e conservato a cura della struttura regionale competente in materia, con il supporto della Commissione regionale di cui all'articolo 3.
3. Ai fini della registrazione è necessario inviare richiesta ai referenti individuati dell'ASL territorialmente competente, ove risiede l'operatore o la figura professionale. L'elenco dei referenti è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nella sezione dedicata agli IAA.

Art. 6.

(Strutture per la realizzazione di IAA)

1. Gli IAA possono essere erogati presso centri e strutture specializzate e non, pubbliche o private, che, rispondono a requisiti stabiliti con apposito provvedimento della struttura regionale competente in conformità alle Linee guida nazionali di cui alla dgr n. 24-3177 del 18 aprile 2016.
2. Gli IAA. possono essere erogati presso i centri e le strutture specializzate, pubbliche o private previa segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da inoltrare allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) territorialmente competente secondo le procedure individuate con apposito provvedimento della struttura regionale competente.
3. Entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA le strutture sono sottoposte a ispezione da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente per la verifica del possesso dei requisiti necessari al rilascio del nulla osta. In assenza dei requisiti l'attività non può essere svolta.
4. I centri e le strutture non specializzate, pubbliche o private, presso le quali sono erogati TAA, EAA con animali residenziali e/o AAA con animali residenziali devono essere in possesso di nulla osta, rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti in conformità alla normativa vigente e sulla base dei criteri indicati nelle Linee guida nazionali, di cui alla dgr n. 24-3177 del 18 aprile 2016.
5. Presso la struttura regionale competente è tenuto l'elenco dei centri e delle strutture di cui commi 2 e 4 pubblicizzato tramite i canali istituzionali.
6. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 5 è subordinata all'esito positivo delle procedure di cui ai commi 2 e 4.
7. L'elenco di cui al comma 5 è trasmesso al Centro di riferimento nazionale per gli IAA entro il 31 dicembre dell'anno in corso.
8. I centri e le strutture in cui vengono svolti gli IAA, anche non specializzati, sono tenuti a trasmettere i programmi alla Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, attraverso i referenti delle ASL e delle ASO territorialmente o funzionalmente competenti.

Art. 7.

(Animali coinvolti negli IAA)

1. Gli animali coinvolti nei TAA e negli EAA devono appartenere alle specie domestiche cane, gatto, cavallo, asino, coniglio, mentre possono essere coinvolte nelle AAA tutte le specie domestiche. L'adeguatezza comportamentale individuale e di specie di ciascun animale è valutata dal medico veterinario esperto in IAA., che può avvalersi di un esperto in comportamento iscritto nell'elenco predisposto dalla Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari Italiani (FNOVI).
2. Negli IAA. non è mai consentito il coinvolgimento di cuccioli, di cavalli e asini che non abbiano raggiunto lo sviluppo psicosomatico, di femmine in estro o in gravidanza avanzata e di animali con patologie in atto o che abbiano un'anamnesi di abbandono e/o maltrattamento recenti.

3. Gli animali negli IAA. devono essere provvisti di una documentazione regolarmente aggiornata e vidimata dal medico veterinario esperto in IAA. che ne attesti lo stato sanitario e comportamentale, unitamente a una valutazione sull'adeguatezza del binomio animale/coadiutore, nonché sul livello esperienziale dell'animale adeguato al grado di complessità richiesto dal progetto, acquisito anche mediante la frequenza di un percorso formativo erogato da enti accreditati dalla Regione.
4. La certificazione sanitaria degli animali è rilasciata dal medico veterinario esperto in IAA. tenuto conto delle indicazioni contenute in appositi protocolli redatti in collaborazione con l'Istituto zooprofilattico sperimentale (IZS), ivi comprese tra le altre le profilassi vaccinali, la prevenzione delle malattie trasmissibili e trattamenti antiparassitari.
5. Gli esami di laboratorio necessari per ottenere la certificazione sanitaria sono eseguiti presso Laboratori Accreditati ISO 17025.
6. Il medico veterinario è responsabile del monitoraggio dello stato sanitario e comportamentale dell'animale e verifica che siano rispettate le sue condizioni di benessere, ferma restando la responsabilità giuridica del coadiutore.
7. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle Linee guida nazionali per gli I.A.A., di cui alla dgr n. 24-3177 del 18 aprile 2016, da intendersi qui interamente richiamate.

Art. 8.
(Formazione)

1. La Regione recepisce i requisiti di formazione delle figure professionali e degli operatori che svolgono la propria attività in ambito di IAA. previsti dalle Linee guida nazionali per gli IAA., di cui alla dgr n. 24-3177 del 18 aprile 2016, da intendersi qui interamente richiamati.
2. I corsi devono essere, riconosciuti o finanziati dalla Regione nell'ambito delle proprie competenze e in riferimento agli indirizzi regionali di cui alla legge regionale 24 novembre 2023, n. 32 (Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro).
3. L'iscrizione all'elenco regionale degli operatori IAA. di cui all'articolo 5 è subordinata all'aver completato i corsi relativi alla figura per cui si richiede la registrazione. Il rispetto della presente norma è garantito dalla verifica a campione effettuata della struttura regionale titolare del citato elenco. La struttura regionale competente verifica, a richiesta, la veridicità dei certificati erogati nell'ambito delle proprie competenze.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 7 maggio 2024

Alberto Cirio